



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 64 del 01/08/2017

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 - APPROVAZIONE DIRETTIVA ALLE SOCIETA' INCLUSE NEL GRUPPO.

L'anno **duemiladiciassette** addì **uno** del mese di **agosto** alle ore **18:30** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MURATORI EMILIA	SINDACO	Presente
GALLI GIOVANNI	VICE SINDACO	Presente
RONDELLI MAURO	ASSESSORE	Presente
DANI ELIO	ASSESSORE	Presente
ZANANTONI RITA	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE MANZINI ELISABETTA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MURATORI EMILIA che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 - APPROVAZIONE DIRETTIVA ALLE SOCIETA' INCLUSE NEL GRUPPO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con decreto legislativo 23/6/2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi - è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/20019;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:

Art. 11-bis Bilancio consolidato

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

TENUTO CONTO che questo Ente, con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2015, ha deliberato di rinviare al 2016, al fine di consentire alla struttura comunale la completa attuazione e implementazione dei necessari strumenti procedurali, operativi e organizzativi finalizzati alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili, l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale, il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria e l'adozione del bilancio consolidato;

RICHIAMATO il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. 118/2011, il quale prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l'approvazione da parte della Giunta comunale di due elenchi riferiti all'esercizio di riferimento:

- 1) elenco degli enti, aziende e società che compongono il Gruppo amministrazione

pubblica, in applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

- 2) elenco degli enti, aziende e società componenti del Gruppo da ricomprendersi nel bilancio consolidato.

CONSIDERATO che gli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del D.Lgs. 118/2011 n. 118 e successive integrazioni e modificazioni, definisce gli enti strumentali controllati e partecipati, le società controllate e le società partecipate dagli enti locali;

ATTESO che gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:

- a) **irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori al 1% del capitale della società e/o ente partecipata.

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria.

VERIFICATO che il comune di Marano sul Panaro partecipa all'Unione Terre di Castelli e che le Unioni non sono né organismi strumentali né enti strumentali, secondo la definizione dell'art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011 e secondo quanto definito dal Tuel agli articoli 30 e 31;

TENUTO CONTO che i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell'esercizio 2016, approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 10/05/2017, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Voce	Dati comune	Soglia di irrilevanza
TOTALE ATTIVO	16.952.221,34	1.695.222,13
PATRIMONIO NETTO	8.694.067,43	869.406,74
TOTALE RICAVI CARATTERISTICI	3.830.750,73	383.075,07

EFFETTUATA la seguente ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento del Comune di Marano sul Panaro secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile n. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011:

Società partecipate a totale capitale pubblico:

Denominazione	Gruppo Amministrazione Pubblica	Consolidamento
---------------	---------------------------------	----------------

Amo S.p.a.	SI (art. 2, punto 5)	NO (partecipazione inf. 1%)
Lepida S.p.a.	SI (art. 2, punto 5)	NO (partecipazione inf. 1%)

Enti strumentali partecipati:

Denominazione	Gruppo Amministrazione Pubblica	Consolidamento
A.S.P. "G. Gasparini"	SI (art. 2, punto 3)	SI

VISTA la disciplina sul bilancio consolidato prevista dal D.Lgs. 118/2011 nel relativo allegato n. 4/4 denominato "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato";

CONSIDERATO che ai fini della redazione del bilancio consolidato è prevista una serie di adempimenti, obblighi e scadenze cui sono tenuti sia l'ente capogruppo, che deve coordinare l'intero processo, che gli organismi coinvolti, fra cui l'approvazione di direttive per la redazione del bilancio consolidato cui devono attenersi gli organismi che vi rientrano;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile, parere che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente riportate:

1. sulla base della ricognizione illustrata in premessa ed effettuata applicando i criteri di cui all'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, i seguenti elenchi:
 - A) Elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Marano sul Panaro:
 - Amo S.p.a.
 - Lepida S.p.a.
 - Azienda servizi Pubblici alla persona "Giorgio Gasparini"
 - B) Elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Marano sul Panaro oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2016:
 - Azienda Servizi pubblici alla Persona "Giorgio Gasparini"
2. Di dare atto che gli elenchi di cui al punto precedente sono soggetti ad aggiornamento annuale, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
3. Di approvare la direttiva agli enti e società compresi nel Gruppo Amministrazione del Comune di Marano sul Panaro per la predisposizione del Bilancio consolidato, come

da testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A);

4. Di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati di cui all'elenco del punto 1, lettera B).

Successivamente con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MURATORI EMILIA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MANZINI ELISABETTA

Allegato A)

DIRETTIVA AGLI ENTI E SOCIETA' COMPRESI NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

1. Comunicazione inclusione nel bilancio consolidato dell'esercizio 2016

I seguenti enti e società, rientranti nel Gruppo Amministrazione pubblica del comune di Marano sul Panaro sono inseriti nell'elenco dei soggetti componenti il Gruppo da comprendere nel bilancio consolidato relativo all'esercizio 2016:

- Azienda Servizi Pubblici alla Persona "Giorgio Gasparini"

L'inclusione è stata decisa in quanto non sussistono le cause di irrilevanza ed esclusione previste dal punto 3.1 del citato principio contabile applicato al bilancio consolidato

2. Informazioni integrative richieste per elaborazione del bilancio consolidato

Al fine di consentire la corretta e puntuale elaborazione del bilancio consolidato, si richiede a codesti enti/società di trasmettere al Comune di Marano sul Panaro - Servizio Finanziario i seguenti documenti e informazioni secondo le seguenti scadenze:

- a) Bilancio di esercizio: entro 10 giorni dall'approvazione
- b) Stato Patrimoniale e conto economico riclassificati: entro un mese dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio
- c) Scheda operazioni infragruppo: entro un mese dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio
- d) Scheda situazione crediti/debiti al 31/12/anno n: entro il 10 aprile dell'anno n+1
- e) Informazioni da nota integrativa: unitamente alla trasmissione del bilancio d'esercizio

Con riferimento allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico riclassificato viene fatto riferimento all'allegato 11 al D.Lgs. 118/2011.

Con riferimento alle operazioni infragruppo, si sottolinea come il Bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo, in quanto si basa sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto devono essere eliminate in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi contabili risulterebbero indebitamente accresciuti.

La corretta eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e passive del patrimonio (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento che commerciali, che di finanziamento) o singoli componenti di conto economico (quali oneri e proventi per trasferimenti e contributi o i costi e ricavi concernenti i corrispettivi di prestazioni di servizi).

Altri interventi di rettifica hanno invece effetto sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non realizzati con terzi. Ad esempio se una componente del gruppo ha venduto ad un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà anche il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso.

Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio l'imposta sul valore aggiunto pagata dalle pubbliche amministrazioni a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo d'importo irrilevante, indicandone il motivo in nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata in riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.

Per ciascuna categoria di operazione infragruppo dovranno essere indicati tutti gli elementi necessari a calcolare esattamente gli importi che dovranno essere oggetto di elisione. In particolare si dovranno riportare i valori delle seguenti operazioni, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, evidenziandone gli importi e imputazione contabile:

- Vendita/acquisti di merci e prestazioni di servizi (con indicazione dei relativi utili/perdite conseguite, imposte applicate, trattamento ai fini IVA, eventuali rimanenze relative a tali beni)
- Vendita/acquisti di cespiti (con indicazione di plusvalenze o minusvalenze conseguite, ammortamenti relativi a movimentazioni del fondo ammortamento, imposte applicate);
- Vendita/acquisti beni immateriali, quali marchi e brevetti (con indicazione di plusvalenze o minusvalenze conseguite, ammortamenti relativi e movimentazioni del fondo di ammortamento);
- Concessione di prestiti, finanziamenti e anticipazioni di liquidità (con indicazione del valore del debito residuo e degli oneri finanziari applicati al bilancio di esercizio e relativa tassazione applicata);
- Prestazioni di servizi aventi come contropartita la corresponsione di provvigioni;
- Situazione debiti/crediti con l'Ente capogruppo con indicazione degli eventuali accantonamenti effettuati a fondo svalutazione crediti;

- Prospetto riepilogativo degli utili/perdite conseguite a seguito delle operazioni infragruppo con separata indicazione delle imposte applicate;
- Valore delle partecipazioni infragruppo calcolate con il metodo del patrimonio netto;
- Dividendi distribuiti infragruppo;
- Scheda riassuntiva delle operazioni infragruppo oggetto di elisione.

Con riferimento alla nota integrativa, essa deve contenere:

- I criteri di valutazione applicati
- Le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato)
- Distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie
- La composizione delle voci "ratei" e "risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo
- La suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento
- La composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo
- Cumulativamente, per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento
- Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivanti dal loro fair value ed informazioni sulla entità e sulla loro natura.

3. Linee guida per i criteri di valutazione

Gli enti strumentali e le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica, ai sensi dell'art. 3.3 del D.Lgs. 118/2011, devono conformare la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del decreto e ai principi del codice civile.

La valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza economica, nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza deve comportare la valutazione individuale degli elementi che compongono le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza economica, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed

attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo, considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, deve consentire la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante agli aspetti formali.

Al fine di rendere omogenei i criteri di valutazione dei bilanci degli organismi che rientrano nell'area di consolidamento, l'Ente capogruppo, nell'ambito delle proprie prerogative di indirizzo e coordinamento, ha individuato i criteri di valutazione e i principi contabili, di seguito riportati, che dovranno essere applicati dagli enti e dalle società rientranti nel bilancio consolidato, se non in contrasto con la disciplina civilistica.

Tali criteri e principi fanno riferimento a quanto previsto nel Principio Contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale (all. 4/3 al D.Lgs. 118/2011) e nel Principio Contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato (all. 4/4 al D.Lgs. 118/2011).

Si ricorda che al punto 4.1 del Principio Contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato è previsto che nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento.

Si ribadisce inoltre che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta ovvero quando i criteri proposti siano incompatibili con la disciplina civilistica.

In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che sono alla base.

1. IMMOBILIZZAZIONI

1.1. Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati alle singole voci. I costi di impianto e ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale devono essere iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi ai sensi dell'art. 2426, comma 5, codice civile.

Per l'ammortamento delle altre immobilizzazioni immateriali (es. migliorie su beni di terzi) si applicano le previsioni del principio OIC n. 24.

1.2. Materiali

Si applica quanto previsto dal principio OIC n. 16.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento devono essere imputate a conto economico secondo un calcolo che tenga conto dell'utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti secondo quote costanti.

Nel caso in cui risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata, salvo essere ripristinato il valore originario, al netto degli ammortamenti, se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione.

Le manutenzioni sono capitalizzabili solo nel caso di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene che si traducono in un effettivo aumento significativo e misurabile di capacità o produttività o di sicurezza o di vita utile del bene.

I contributi conto impianti devono essere rilevati al conto economico secondo il metodo "diretto", imputandoli al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di "risconti passivi".

1.3. Finanziarie

Per le modalità di iscrizione e valutazione occorre fare riferimento ai principi OICA n. 20 e 21. In particolare, per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, mentre le partecipazioni in imprese controllate devono essere valutate secondo il metodo del patrimonio netto. Le partecipazioni in imprese che rientrano nell'area di consolidamento devono essere comunque valutate con il metodo del patrimonio netto, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista della dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso la partecipazione è contabilizzata secondo il criterio del costo.

2. CREDITI

I crediti devono essere iscritti al valore nominale ricondotto al presumibile valore di realizzo attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi e i cui accantonamenti confluiscono nel conto economico.

Relativamente ai crediti con le altre imprese del gruppo o con la capogruppo, nell'ambito delle informazioni integrative da trasmettere all'Ente capogruppo, occorre indicare distintamente per ogni voce di credito l'eventuale accantonamento effettuato e il relativo fondo svalutazione.

3. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Le partecipazioni e i titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono valutati al minore tra il costo e il valore di realizzo.

4. RIMANENZE

Le rimanenze devono essere iscritte al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il criterio previsto dall'art. 2426.

5. BENI IN LEASING

Dovranno essere contabilizzati con il metodo finanziario.

6. RATEI E RISCONTI

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis comma 6 c.c. Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo deve essere imputato. Relativamente ai ratei e risconti relativi ad operazioni infragruppo, devono essere fornite informazioni dettagliate alla capogruppo.

7. FONDI RISCHI E ONERI

Sono stanziati per la copertura di perdite e debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali non sono determinabili alla fine dell'esercizio l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Si applica quanto previsto dal Codice Civile e dal principio OIC n. 31.

In relazione all'eventuali fondo per copertura perdite di società partecipate che fanno parte dell'area di consolidamento, occorrerà fornire informazioni di dettaglio all'Ente capogruppo.

8. FONDO TFR

Si richiama quanto previsto dal C.C. e dal principio OIC n. 31

Il Fondo TFR rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro, tenendo presente ogni forma di remunerazione a carattere continuativo. Il fondo deve corrispondere al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio, essendo pari alla somma che si sarebbe dovuta corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tale data.

9. DEBITI

Devono essere rilevati al loro valore nominale.

10. IMPOSTE

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano:

- gli accantonamenti per le imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio di riferimento secondo le aliquote e norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o anticipate in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;
- le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tener conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel corso di esercizio.

In relazione alle operazioni infragruppo, la società dovrà fornire il dettaglio delle imposte calcolate su ciascuna operazione al fine di consentire l'operazione di elisione.

11. RICONOSCIMENTO COSTI E RICAVI

La competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n. 11 dell'OIC che stabilisce "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed

attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario.

In particolare, in relazione alle singole voci di costo e di ricavo si rappresenta che nella redazione del bilancio di esercizio, occorrerà prestare particolare attenzione alle eventuali sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivanti dall'analisi congiunta con l'Ente capogruppo delle partite credito-debito infragruppo, come da scheda da trasmettere alla capogruppo, al fine di rendere omogenee tali poste già nella redazione del bilancio di esercizio della società.

12. QUOTE DI AMMORTAMENTO

Per quanto riguarda le quote di ammortamento si rinvia a quanto previsto al punto 4.18 del Principio Contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale (all. 4/3 al D.Lgs. 118/2011), con la precisazione che la società può applicare aliquote differenti qualora ciò sia idoneo a realizzare l'obiettivo di una rappresentazione veritiera e corretta. In tal caso, come previsto al punto 4.1 del principio contabile del bilancio consolidato, l'uniformità con il bilancio dell'ente può essere ottenuta apportando al bilancio le opportune rettifiche in sede di consolidamento, qualora rilevanti.



COMUNE DI MARANO SUL PANARO

Provincia di Modena

Proposta N. 2017 / 1163

UNITA' PROPONENTE Bilancio e contabilita'

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 - APPROVAZIONE DIRETTIVA ALLE SOCIETA' INCLUSE NEL GRUPPO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Marano sul Panaro, 01/08/2017

**IL RESPONSABILE DI SETTORE
ZANNI PATRIZIA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Proposta N. 2017 / 1163
UNITA' PROPONENTE Bilancio e contabilita'

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 - APPROVAZIONE DIRETTIVA ALLE SOCIETA' INCLUSE NEL GRUPPO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Marano sul Panaro, 01/08/2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE
ZANNI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MARANO SUL PANARO

Provincia di Modena

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 64 del 01/08/2017

Bilancio e contabilita'

Oggetto: RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 - APPROVAZIONE DIRETTIVA ALLE SOCIETA' INCLUSE NEL GRUPPO..

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 05/08/2017.

Marano sul Panaro, 05/08/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MANZINI ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MARANO SUL PANARO

Provincia di Modena

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 64 del 01/08/2017

Bilancio e contabilità

Oggetto: RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 - APPROVAZIONE DIRETTIVA ALLE SOCIETA' INCLUSE NEL GRUPPO..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Marano sul Panaro, 16/08/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MARANO SUL PANARO

Provincia di Modena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 64 del 01/08/2017

Oggetto: RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 - APPROVAZIONE DIRETTIVA ALLE SOCIETA' INCLUSE NEL GRUPPO..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 05/08/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Marano sul Panaro, 23/08/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)